

PROVVEDIMENTO IVASS N. 151 DEL 26 NOVEMBRE 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Provvedimento

Il Regolamento ISVAP n. 38/2011 - che disciplina la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano i rami vita - fin dalla sua originaria formulazione, stabilisce che il tasso medio di rendimento delle gestioni separate sia determinato sulla base di un criterio di calcolo che prevede l'attribuzione di tutte le plusvalenze e minusvalenze realizzate al rendimento della gestione separata nell'anno stesso di realizzo.

La particolare situazione economico-finanziaria determinata da un progressivo e significativo abbassamento dei rendimenti registrato nel corso degli anni, ha indotto l'Istituto a intervenire sul citato Regolamento per introdurre un ulteriore criterio di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consentisse di accantonare le plusvalenze nette realizzate in periodi economici favorevoli per attribuirle in periodi meno favorevoli.

Con il Provvedimento IVASS n. 68/2018, sono state quindi introdotte modifiche che consentono alle imprese di prevedere modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che tengano conto dell'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate - a seguito della vendita dei titoli presenti nella gestione separata - in un apposito "fondo utili", avente natura di riserva matematica. Le plusvalenze nette accantonate sono interamente attribuite alle prestazioni assicurative previste nei contratti entro il tempo massimo di otto anni dalla loro realizzazione, producendo in tal modo, anche un effetto di stabilizzazione dei rendimenti nel tempo.

Con riguardo alle gestioni separate preesistenti, la riforma del 2018 ha previsto tale possibilità solo per i nuovi contratti dal momento che la modalità di calcolo del rendimento è espressamente indicata nel regolamento della gestione separata - che costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali - e non è, dunque, modificabile unilateralmente da parte delle imprese, se non in ipotesi particolari e a determinate condizioni (cfr. articolo 6, comma 1, lettera g) del citato Regolamento ISVAP n. 38/2011).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni introdotte nel 2018, in una stessa gestione separata possono coesistere contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili).

A seguito di una specifica richiesta dell'industria, l'Istituto è tornato sul tema dell'estensione del fondo utili anche ai contratti in corso.

Il Provvedimento in oggetto interviene quindi sul Regolamento ISVAP n. 38/2011 apportando modifiche che arricchiscono di ulteriori contenuti la riforma recata dal citato Provvedimento IVASS n. 68/2018, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni che consentono alle imprese – nel rispetto di precise condizioni e secondo modalità prestabilite – di avvalersi del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche per i contratti in corso¹.

L'intervento mira da un lato ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall'altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l'ulteriore obiettivo di rivitalizzare l'offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

Il Provvedimento tiene conto di alcuni commenti pervenuti sul documento di consultazione n. 3/2024.

Con l'occasione, i riferimenti al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010² concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, contenuti nel vigente Regolamento ISVAP n. 38/2011, sono aggiornati con le disposizioni attuative dell'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP) di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

oooooo

2. La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento è composto da n. 2 articoli. Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni.

L'articolo 1 contiene le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento ISVAP n. 38/2011.

In particolare, nell'Indice, è stato introdotto l'allegato *E "Presidi informativi per la predisposizione della proposta di cui all'articolo 14-sexies, comma 3"*, finalizzato all'acquisizione, da parte dell'impresa, del consenso del contraente alla modifica delle condizioni contrattuali (criteri di calcolo del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto). L'allegato reca il contenuto minimo della proposta di modifica da parte dell'impresa, nonché le modalità e i termini della stessa (articolo 1, comma 1, del Provvedimento).

¹ La modifica regolamentare proposta s'inserisce nell'ambito del quadro generale già delineato con la riforma del 2018 e, in particolare, con il combinato disposto degli articoli 4-*bis*, comma 2 e 14-*bis* che hanno previsto la possibilità di applicare anche alle gestioni separate preesistenti la regola della coesistenza delle due modalità di determinazione del tasso medio di rendimento (con e senza fondo utili) nell'ambito di una stessa gestione separata. Il nuovo articolo 14-*sexies*, rinviando a quanto previsto all'articolo 14-*bis*, ripropone lo stesso modello limitandosi ad estenderne la portata - alle condizioni e con i presidi indicati - ai contratti già stipulati.

² Il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del CAP, è stato abrogato, a partire dal 1° gennaio 2019 dall'articolo 48 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 (Disposizioni transitorie) e 49 (Pubblicazione ed entrata in vigore), commi 2 e 3, di quest'ultimo Regolamento.

I commi da 2 a 7 introducono modifiche formali agli articoli 2, 6, 9, 13, 14-*bis* e 14-*ter* del Regolamento ISVAP n. 38/2011 e aggiornano i riferimenti al citato Regolamento ISVAP n. 35/2010 sostituendoli con il richiamo alle disposizioni attuative dell'articolo 185 del CAP, di cui al citato Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Il comma 6, oltre a introdurre modifiche formali, al punto c., modifica l'**articolo 14-*bis*** (*Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti*), comma 3, del Regolamento ISVAP n. 38/2011 per estendere la possibilità di adottare le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento collegate alla presenza del fondo utili anche a contratti già stipulati, introducendo un rinvio alle previsioni dell'**articolo 14-*sexies***.

Il comma 7, oltre a introdurre modifiche formali, aggiunge anche un nuovo comma (2-*bis*) all'**articolo 14-*ter*** (*Informativa ai contraenti*) del Regolamento ISVAP n. 38/2011 per disporre l'applicabilità dell'informativa ivi prevista anche nei confronti dei contraenti di contratti con prestazioni rivalutabili che non abbiano acconsentito alla modifica della regola di determinazione del tasso medio di rendimento proposta dall'impresa ai sensi dell'articolo 14-*sexies*.

Il comma 8 inserisce l'**articolo 14-*sexies*** (*Introduzione del fondo utili in relazione ai contratti già stipulati*) nel quale sono indicate le modalità e le condizioni cui le imprese si devono attenere quando intendono proporre ai contraenti una modifica del regolamento della gestione separata - parte delle condizioni contrattuali sottoscritte - volta alla introduzione del fondo utili in relazione a contratti già stipulati.

Nel dettaglio, la modifica può essere realizzata solo a condizione che: (i) la gestione separata interessata sia aperta a nuove sottoscrizioni e non sia già stata identificata come chiusa alle nuove sottoscrizioni con le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5 del Regolamento ISVAP n. 38/2011; (ii) l'unica modifica del regolamento della gestione separata riguardi la determinazione del tasso medio di rendimento per l'introduzione del fondo utili; (iii) l'informativa contenente i termini della proposta di modifica sia trasmessa a tutti i contraenti di polizze con prestazioni rivalutabili (ivi comprese le polizze riconducibili a prodotti c.d. multiramo, ove la relativa struttura sia compatibile con la disciplina concernente il fondo utili³), che insistono sulla gestione separata interessata dall'operazione, ferma la libertà dell'impresa di decidere a quali gestioni separate estendere la modifica; (iv) l'adesione alla proposta di modifica sia facoltativa e senza costi; (v) trovi applicazione solo con riguardo ai contraenti che vi abbiano fatto espressa accettazione, e, ove previsto, al raggiungimento di una quota minima di adesioni da parte degli stessi; (vi) nei confronti di quanti abbiano rifiutato la modifica o non si siano espressi, rimangano ferme le condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte.

³ La valutazione della compatibilità delle caratteristiche dei contratti multiramo con la disciplina del fondo utili è rimessa all'impresa. Ad esempio, sono da escludere i contratti multiramo che prevedono evidenti interazioni predefinite tra la componente di ramo I e quella di ramo III, in cui la presenza di *switch* programmati e di opzioni automatiche di ribilanciamento tra le due componenti risulta incompatibile con l'accantonamento delle plusvalenze realizzate al fondo utili.

L'informativa volta a illustrare i contenuti della suddetta proposta di modifica risponde alle indicazioni di cui all'Allegato E al Provvedimento.

L'impresa comunica la proposta, preventivamente, ai titolari di contratti in corso. La comunicazione deve, in particolare: i) consentire un adeguato confronto con le condizioni preesistenti; ii) essere redatta con linguaggio chiaro e comprensibile; iii) riportare l'indicazione esplicita che l'adesione è facoltativa e senza alcun costo a carico del contraente e che, in mancanza di espressa accettazione, restano ferme le condizioni contrattuali preesistenti (vecchia regola di calcolo del rendimento); iv) indicare l'eventuale quota minima di adesioni richiesta per procedere con l'operazione, i tempi e le modalità con cui l'impresa comunicherà il raggiungimento/mancato raggiungimento della stessa; v) specificare che la modifica si intende rifiutata ove il contraente non vi aderisca espressamente entro il termine indicato.

È rimessa all'impresa la responsabilità di valutare la concreta articolazione e formulazione della sopra citata proposta, tenendo conto delle diverse fattispecie contrattuali ravvisabili in capo ai titolari di contratti in essere e della finalità ultima di consentire l'esercizio da parte del contraente di una decisione consapevole.

Il nuovo Provvedimento dell'Istituto è in linea con la riforma del 2018 che aveva previsto la possibilità di applicare anche alle gestioni separate preesistenti la regola della coesistenza delle due modalità di determinazione del tasso medio di rendimento (con e senza fondo utili) nell'ambito di una stessa gestione separata.

Nel caso in cui, invece, l'impresa costituisca una nuova gestione separata nella quale far confluire i contratti per i quali è stato accettato il passaggio al fondo utili, continuerà ad applicarsi la disciplina dettata dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 contenente, tra l'altro, specifiche previsioni in materia di fusioni e scissioni di gestioni separate. In questa ipotesi, l'operazione - oggetto di autorizzazione da parte dell'Istituto - dovrà, quindi, rispettare le condizioni ivi previste e, in particolare, essere volta a conseguire l'interesse dei contraenti. Corollari di tali principi sono che la separazione degli attivi sia realizzata - di norma - in modo proporzionale così da mantenere inalterata la quota di plusvalenze e minusvalenze latenti.

L'articolo 2 del Provvedimento reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore dello stesso.

Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate la verifica e l'analisi d'impatto della regolamentazione in materia di costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano i rami vita. In tale ambito sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che incrementino l'efficacia dell'atto stesso.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell'analisi per la valutazione dell'impatto regolamentare. Al riguardo, si fa presente che, anche alla luce degli esiti della pubblica consultazione, non sono intervenuti elementi ulteriori che abbiano inciso sulle scelte dell'Istituto in merito all'AIR e alla VIR.

1. Scenario di riferimento

La modifica regolamentare proposta s'inserisce nell'ambito del quadro generale già delineato con la riforma del 2018, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 4-*bis*, comma 2, e 14-*bis* del Regolamento ISVAP n. 38/2011, così come modificato dal Provvedimento IVASS n. 68/2018. Detti articoli hanno consentito alle imprese di prevedere, anche se solo per i nuovi contratti, la coesistenza, nell'ambito di una stessa gestione separata, di contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento, a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili.

Il nuovo articolo che si intende introdurre nel Regolamento ISVAP n. 38/2011, rinviando a quanto previsto dal citato articolo 14-*bis*, ne estende la portata, alle condizioni e con i presidi indicati, anche ai contratti già stipulati.

2. Potenziali destinatari

I potenziali destinatari delle modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011 sono:

- a) le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno stato terzo;
- b) i titolari di contratti assicurativi a prestazioni rivalutabili.

3. Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo

L'intervento normativo è volto a incrementare l'efficacia della riforma del 2018. In particolare, mira, da un lato, ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall'altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l'ulteriore obiettivo di rivitalizzare l'offerta di contratti con prestazioni rivalutabili. La costituzione del fondo utili consente infatti di accantonare le plusvalenze nette realizzate in periodi economici favorevoli per attribuirle in periodi meno favorevoli.

4. Valutazione dell'intervento di modifica Regolamentare – VIR

A seguito di una specifica richiesta dell'industria, l'Istituto è tornato sul tema della estensione del fondo utili ai contratti in corso.

A tale riguardo, si è soffermato sulla opportunità di intervenire sulla normativa vigente, in particolare sul Regolamento ISVAP n. 38/2011, con specifico riferimento ai contenuti della riforma recata dal Provvedimento IVASS n. 68/2018, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni che consentissero l'utilizzo del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche relativamente ai contratti in corso. Le riflessioni fatte miravano a valutare se rafforzare l'efficacia del citato Regolamento ISVAP n. 38/2011, rispetto ai suoi obiettivi.

Tenuto conto della variabilità dello scenario economico di riferimento e, conseguentemente, dell'andamento dei tassi di interesse - che negli ultimi anni hanno visto seguire a un periodo di tassi di interesse bassi, repentini e significativi rialzi - si è ritenuto opportuno modificare il citato Regolamento ISVAP n. 38/2011.

4.1. Elaborazione delle opzioni e valutazione delle opzioni di revisione

Alla luce di quanto sopra esposto, le valutazioni si sono concentrate sulla possibilità:

- a) di lasciare l'atto normativo nella sua attuale formulazione;
- b) di modificare l'atto normativo introducendo un elemento di flessibilità che ampliamente la portata della facoltà consentita, su base consensuale.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Lasciare l'atto normativo nella sua attuale formulazione e non estendere il fondo utili ai contratti in corso (opzione zero)	- Nessun costo per le imprese connesso all'attuazione della facoltà, consentita dalla nuova previsione regolamentare, secondo condizioni e termini individuati.	- Flessibilità gestionale nei soli limiti consentiti dalla riforma del 2018.
2) Modificare l'atto normativo consentendo di estendere il fondo utili anche ai contratti in corso, su base consensuale	- Accrescere la flessibilità gestionale consentita dalla riforma del 2018. - Accrescere l'efficacia dell'atto normativo, consentendo alle imprese di valorizzare la facoltà di istituzione del fondo utili nelle gestioni separate preesistenti, estendendo la regola anche ai vecchi contratti (ove il titolare aderisca e nel rispetto di specifiche condizioni).	- Eventuali costi a carico dell'impresa, connessi all'attuazione dell'opzione consentita dalla nuova previsione regolamentare.

Per i motivi sopra esposti, si preferisce la seconda **opzione**, consistente nella possibilità per le imprese di proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica delle condizioni contrattuali con particolare riguardo alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata cui il contratto è collegato. L'attuazione di tale modifica presuppone il rispetto di specifiche condizioni, individuate per via regolamentare, a salvaguardia dell'interesse del titolare di contratti sottoscritti. Infatti, l'opzione normativa scelta prevede, tra l'altro, che l'informativa: sia resa dall'impresa

preventivamente ai titolari di contratti in corso, in modo da assicurare un adeguato confronto con le condizioni preesistenti; sia fornita con un linguaggio chiaro e comprensibile; riporti esplicitamente la facoltatività dell'adesione e la relativa gratuità. Inoltre, l'informativa medesima esplicita che, in mancanza di espressa accettazione o rifiuto di adesione, restano ferme le condizioni contrattuali preesistenti (vecchia regola di calcolo del rendimento).

Poiché la modifica regolamentare non impone ai destinatari della norma costi aggiuntivi obbligatori – trattandosi di un'opzione la cui facoltà di esercizio è rimessa all'impresa - è stata omessa la valutazione di impatto delle ulteriori opzioni percorribili. Gli obblighi a carico delle imprese che comportano costi, infatti, sono eventuali e conseguono unicamente all'esercizio della facoltà ivi concessa.